SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1989.

Retrocessione alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di terreni in comune di Lizzano Belvedere, a rettifica del decreto ministeriale 10 maggio 1974.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che:

con decreto interministeriale 10 maggio 1974 è stato approvato l'elenco dei beni appartenenti alla Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra cui Ha 2.076,18.59 di terreni in comune di Lizzano Belvedere (Bologna);

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 sono stati individuati i beni immobili di proprietà della predetta Azienda di Stato per le foreste demaniali da escludere dal trasferimento alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra cui Ha 0,29.72 di terreni contrassegnati nel catasto del comune di Lizzano Belvedere alla particella 87 del foglio 42, in quanto compresi fra le sedi di caserme e comandi stazione del Corpo forestale dello Stato;

Vista la lettera n. 1276/TP del 15 giugno 1987, con cui la regione Emilia-Romagna esprime il proprio nullaosta alla retrocessione della predetta particella 87 del foglio 42 del catasto del comune di Lizzano Belvedere;

Visto l'art. 6 del citato decreto interministeriale 10 maggio 1974, in base al quale si provvederà ad eventuali rettifiche ed integrazioni con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono retrocessi alla gestione ex A.S.F.D. i beni immobili, della superficie di Ha 0,29.72, contrassegnati nel catasto del comune di Lizzano Belvedere alla particella 87 del foglio 42.

Art. 2.

La riconsegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata dalla regione Emilia-Romagna a un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante appositi verbali, che sottoscritti dalle parti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi.

È fatta salva l'eventualità, con successivo decreto di ulteriori rettifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A3884

DECRETO 30 giugno 1989.

Retrocessione alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali della chiesetta «Taglio della Falce», a rettifica del decreto interministeriale 10 ottobre 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che:

con decreto interministeriale 10 ottobre 1980 sono stati approvati gli elenchi dei fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, trasferiti alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fra cui la chiesetta «Taglio della Falce», in comune di Goro (Ferrara);

Considerato che sono state riscontrate alcune discordanze nella consistenza di tali beni e che la predetta chiesetta «Taglio della Falce» fa parte integrante della riserva naturale «Bosco della Mesola» rimasta di proprietà della gestione ex A.S.F.D.;

Vista la lettera n. 16431/DEM del 22 ottobre 1986, con cui la regione Emilia-Romagna esprime parere favorevole sulle modifiche all'elenco approvato con decreto interministeriale 10 ottobre 1980, nonché sulle retrocessione della chiesetta «Taglio della Falce» per i motivi innanzi indicati;

Visto l'art. 1 del verbale di consegna dei beni in data 30 giugno 1981, che prevede eventuali rettifiche mediante successivo decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco di alcuni immobili di proprietà della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificativo di quello precedentemente approvato con decreto interministeriale 10 ottobre 1980.

Art. 2.

È retrocessa alla gestione ex A.S.F.D. la chiesetta «Taglio della Falce», della superficie di Ha 0,10.70, censite nel catasto del comune di Goro (Ferrara) al foglio 17, particella 10.

Art. 3.

Le rettifiche di cui all'art. 1 e la riconsegna del bene di cui all'art. 2 verranno fatte constare mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti della regione Emilia-Romagna, della gestione ex A.S.F.D., del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, costituirà titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi.

Sono fatte salve, mediante successivo decreto, eventuali ulteriori rettifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

ELENCO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, MODIFICATIVO DI QUELLO APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 10 OTTOBRE 1980.

Provincia - Comune	Estremi catastali			Denominazione dell'immobile
	Foglio	Particella	Superficie Ha	
RA Ravenna	4	38/p	0,01.89	Bar-trattoria Ghirardelli
	57	378/p	0,01.43	Bar Montanari
		379/p	0,03.00	
	14	17/p	0,02.82	Ristorante Cicchetti
		225/p		
	4	20	0,58.50	Villaggio S.A.V.A. (strada interna al villaggio e porzioni di terreno incluse)
		567	0,08.20	
		612	0,04.50	
		631	0,19.30	
		602	0,00.10	
FO	99	30/p	0,00.57	Chalet Campigna
	109	35	0,02.26	Posto di ristoro La Calla

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A3883

DECRETO 7 luglio 1989.

Declassamento della dogana secondaria di Lampedusa a sezione doganale ed aggregazione del posto doganale di Linosa alla dogana principale di Porto Empedocle.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di declassare la dogana secondaria di Lampedusa a sezione doganale, dipendente dalla dogana principale di Porto Empedocle, per il limitato numero di operazioni doganali ivi poste in essere;

Tenuto conto, altresì, della necessità di ridefinire, in conseguenza di quanto sopra, l'organizzazione degli uffici doganali già dipendenti dallà dogana secondaria di Lampedusa - circoscrizione doganale di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la dogana secondaria di Lampedusa, dipendente dalla dogana principale di Porto Empedocle.

Art. 2.

È istituita, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1983, n. 43, una sezione doganale nell'Isola di Lampedusa, dipendente dalla dogana principale di Porto Empedocle, le cui facoltà saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, del capo della circoscrizione doganale di Palermo, competente per territorio.

Art. 3.

Il posto doganale di Linosa, già dipendente dalla dogana secondaria di Lampedusa, è posto alle dipendenze della dogana principale di Porto Empedocle.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3864

DECRETO 22 luglio 1989.

Inserimento delle sezioni doganali di Giardini e di Palau tra i punti di attraversamento della linea doganale di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta la necessità di apportare una integrazione alla tabella allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, al fine di includere la sezione doganale di Giardini, dipendente dalla dogana di Messina, e la sezione doganale di Palau, dipendente dalla dogana di La Maddalena, tra i punti di attraversamento della linea doganale quali porti di approdo per collegamenti marittimi internazionali;

Decreta:

Art. 1.

La sezione doganale di Giardini, dipendente dalla dogana di Messina, e la sezione doganale di Palau, dipendente dalla dogana di La Maddalena, vengono incluse fra i punti di attraversamento della linea doganale di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3926

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 luglio 1989.

Integrazione alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per l'attuazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali, e successive modifiche e integrazioni;

Considerata l'opportunità di dover aggiungere alle discipline comprese nel suddetto elenco anche quelle dizioni similari concernenti l'equipollenza e le affinità delle medesime, nonché la ricomprensione di alcune discipline affini nelle equipollenti a quelle oggetto di esame;

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato, sono integrate come appresso:

TABELLA *A*

PROFILO PROFESSIONALE MEDICI

AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Angiologia:

discipline equipollenti: angiologia medica;
discipline affini: gerontologia e geriatria.

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva:

discipline equipollenti: gastroenterologia.

Geriatria:

discipline equipollenti: patologia geriatrica.

Medicina generale (cambia in *Medicina interna):*

discipline equipollenti: medicina generale.

Nefrologia:

discipline equipollenti: nefrologia di interesse chirurgico.

Pediatria:

discipline equipollenti: pediatria preventiva e puericultura; pediatria sociale e puericultura.

Pneumologia:

discipline equipollenti: fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria; malattie dell'apparato respiratorio.

Radioterapia:

discipline equipollenti: radiodiagnostica.

Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi:

discipline equipollenti: terapia fisica.

AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

Anestesia e rianimazione:

discipline equipollenti: anestesia generale e speciale odontostomatologica; anestesiologia generale e speciale odontostomatologica.

Ostetricia e ginecologia:

discipline affini: fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.

Urologia pediatrica:

discipline equipollenti: patologia urologica.

AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Igiene epidemiologia e sanità pubblica:

discipline equipollenti: igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Igiene e organizzazione dei servizi sanitari di base:

discipline equipollenti: igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

discipline equipollenti: igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

TABELLA B

AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Angiologia:

discipline equipollenti: angiologia medica.

Diabetologia:

discipline equipollenti: malattie dell'apparato digerente e del ricambio; malattie del fegato e del ricambio; malattie del rene, del sangue e del ricambio; malattie del sangue e del ricambio.

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva:

discipline equipollenti: gastroenterologia.

Medicina generale (cambia in *Medicina interna*):

discipline equipollenti: medicina generale.

Pediatria:

discipline equipollenti: pediatria preventiva e puericultura; pediatria sociale e puericultura.

Pneumologia:

discipline equipollenti: fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria.

AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

Anestesia e rianimazione:

discipline equipollenti: anestesia generale e speciale odontostomatologica; anestesiologia generale e speciale odontostomatologica.

Chirurgia generale:

discipline equipollenti: chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva; chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica; chirurgia oncologica.

Oculistica:

discipline equipollenti: oftalmia e clinica oculistica; oftalmoiatria e clinica oculistica; patologia e clinica oculistica; patologia oculare e clinica oculistica.

Ostetricia e ginecologia:

discipline affini: fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.

AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Igiene epidemiologia e sanità pubblica:

discipline equipollenti: igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Igiene e organizzazione dei servizi sanitari di base:

discipline equipollenti: igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

discipline equipollenti: igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

89A3882

DECRETO 8 agosto 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale dell'unità sanitaria locale n. 5 di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 5 di Bassano del Grappa, in data 19 maggio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Bassano del Grappa;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 dicembre 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 giugno 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale dell'unità locale socio-sanitaria n. 5 di Bassano del Grappa è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nella sala operatoria n. 1 del gruppo operatorio della divisione di chirurgia generale dell'ospedale dell'unità locale socio-sanitaria n. 5 di Bassano del Grappa.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Candiani prof. Vincenzo, primario della divisione di chirurgia generale dell'ospedale dell'unità locale socio-sanitaria n. 5 di Bassano del Grappa;

Bellia dott. Salvatore, Zisa dott. Alberto, Gottardi dott. Giandaniele e Geraci dott. Guido, aiuti della divisione di chirurgia generale dell'ospedale dell'unità locale socio-sanitaria n. 5 di Bassano del Grappa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 5 di Bassano del Grappa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3912

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 1989.

Modalità e termini di versamento alle province e allo Stato del dieci per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che prevede la devoluzione a favore delle province del dieci per cento delle somme riscosse dai comuni a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni nonché delle relative sanzioni ed interessi;

Visto che ai sensi del citato comma 2 le province trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la devoluzione alle regioni negli anni 1989 e 1990, a compensazione della soppressione dell'imposta di soggiorno disposta con l'art. 10 del predetto decreto-legge n. 66/1989;

Rilevato che le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 già richiamato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (U.N.C.E.M.);

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, ha demandato al Ministro

dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (U.N.C.E.M.), la emanazione di un decreto per la riduzione dei contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali per un importo complessivo massimo di 1.000 miliardi, da trasferire al fondo perequativo;

Considerato che per l'attuazione delle disposizioni sopra citate occorre disporre, in sede centrale, degli elementi sulle caratteristiche della base imponibile e sul gettito dell'imposta;

Visto l'art. 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, il quale prevede che la denuncia ai fini dell'imposta comunale ed il versamento relativo è effettuata, per il 1989, nel mese di luglio e per gli anni successivi nel mese di giugno;

Vista la proposta della commissione di ricerca per la finanza locale;

Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Decreta:

Art. 1.

I comuni sono tenuti a provvedere al versamento del dieci per cento delle somme riscosse a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni nonché di sanzioni ed interessi alle province, entro il 25 settembre 1989, per l'anno 1989. Il dieci per cento delle somme riscosse successivamente e fino al 31 dicembre 1989 debbono essere versate entro il 15 gennaio 1990.

Le province sono tenute a provvedere al versamento allo Stato del trenta per cento delle somme ricevute entro il successivo 5 ottobre 1989, per la prima scadenza ed entro il 30 gennaio 1990, per la seconda scadenza.

Tutti gli importi da versare sono arrotondati alle mille lire, per difetto o per eccesso.

Per gli anni successivi, valgono analoghe scadenze.

Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica.

I comuni che non eseguono il versamento entro il 30 ottobre 1989 sono altresì esclusi dall'attribuzione dei contributi perequativi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, indicato in premessa.

Art. 2.

È approvato l'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto, concernente l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni riscossa entro il 24 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. I comuni sono tenuti a compilare il modello ed a trasmetterlo entro il 25 settembre ed entro il 15 gennaio successivo alla provincia di rispettiva appartenenza in originale e due copie autenticate, per la dimostrazione delle somme riscosse per imposta, sanzioni ed interessi e della percentuale versata alla stessa provincia.

Le province sono tenute ad inviare, entro il 5 ottobre di ciascun anno ed entro il 30 gennaio successivo l'originale del modello *A* al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, nonché una copia autenticata alla prefettura competente, provvedendo, entro la stessa data al versamento allo Stato del trenta per cento delle somme ricevute.

Art. 3.

È approvato l'allegato modello *B* che fa parte integrante del presente decreto per la comunicazione al Ministero dell'interno delle somme versate allo Stato.

Art. 4.

I certificati sono redatti esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × cm 29,7 e firmati dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale, dal segretario e dal ragioniere ove esista.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Codice ente

MODELLO *A*

CERTIFICATO RELATIVO ALLE SOMME RISCOSSE DAI COMUNI PER ACCERTAMENTI RIGUARDANTI L'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, DI ARTI E PROFESSIONI

Anno di imposta

Scadenza

25 settembre
oppure
15 gennaio

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

Valori espressi in migliaia di lire

Percentuale di maggiorazione dei valori minimi eventualmente deliberati (1) %

Delimitazione zone speciali (2) 15% 30%

Totale somme riscosse a titolo di imposta

Totale somme riscosse a titolo di sanzione ed interessi

Totale delle somme riscosse

Importo del 10% da versare alla provincia

Il versamento è stato eseguito con ....

.............................., lì ....

Bollo
del
Comune

Il sindaco

Il segretario

Il ragioniere

(1) Nel caso sia stata deliberata un'aliquota diversa dalla minima obbligatoria indicare il valore percentuale (da 1 a 100) della maggiorazione.

(2) Barrare le caselle che interessano se è stato adottato il relativo provvedimento.

Il certificato è stato predisposto per la lettura ottica e deve essere compilato rispettando gli spazi. Eventuali riproduzioni dovranno essere fedeli all'originale nelle dimensioni, nelle proporzioni e nei distacchi dai bordi.

SETTORI DI ATTIVITÀ	Numero dei quadri compilati per settore d'attività e classe di superficie							
	fino a 25 mq.	fino a 50 mq.	fino a 100 mq.	fino a 200 mq.	fino a 500 mq.	fino a 4.000 mq.	fino a 19.999 mq.	oltre 19.999 mq.
I) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo								
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo								
III) Industriali								
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni								
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar								
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento								
VII) Di altro commercio al minuto								
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio								
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari								
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni								

MODELLO *B*

PROVINCIA DI ....

ELENCO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI PER I.C.I.A.P. NELL'ANNO ....

Scadenza	5 ottobre .... oppure 30 gennaio .. ..

Comuni 1	Importo totale dell'imposta 2	Importo delle sanzioni 3	Importo degli interessi 4	Totale 5	Quota attribuita alla provincia 6	Quota versata al Ministero 7
Totali. . .						

L'importo indicato alla colonna 7 è stato versato il ....

................................., lì ....

Bollo dell'ufficio

Il presidente

Il segretario

Il ragioniere

89A3828

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989), **coordinato con la legge di conversione 28 luglio 1989, n. 262** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989), **recante: «Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113». Il D.L. n. 113/1989, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989) recava norme pressoché corrispondenti a quelle del decreto-legge qui pubblicato.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo è riportato in appendice sotto il riferimento alla nota *(a)* all'art. 5.

Art. 1.

1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 *(a)*, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 *(a)* e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23 *(b)*.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

(a) Il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 6, del D.L. n. 382/1987 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri) è il seguente:

«1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

(Omissis).

6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonché ai Ministeri del tesoro e della sanità, che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non può superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi».

(b) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 514/1988 (Misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana) è il seguente:

«Art. 2 *(Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986).* — 1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986».

Art. 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 *(a)*.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 *(b)*, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

(a) Il testo dell'art. 6 della legge n. 151/1981 è riportato in appendice.

(b) Il D.L. n. 833/1986 reca: «Misure urgenti per il settore dei trasporti locali».

Art. 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 *(a)*, ed al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 *(b)*. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Per l'argomento del D.L. n. 382/1987 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Per l'argomento del D.L. n. 833/1986 si veda la nota *(b)* all'art. 2.

Art. 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito degli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720 *(a)*, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni *(b)*, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1° settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti già effettuati.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi, nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 *(a)*, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 *(b)*, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

(a) La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

(b) Il testo dell'art. 35 della legge n. 119/1981 è riportato in appendice.

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione).*(a)*

(a) L'art. 2 della legge di conversione del presente decreto contiene disposizioni pressoché coincidenti con quelle del presente articolo. Per il testo di detto art. 2 si veda in appendice.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 6. — I contributi di esercizio, di cui all'art. 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente nel quadro di un programma triennale per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti.

L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole impese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'at. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali».

Con riferimento alla nota (b) dell'art. 4:

Il testo dell'art. 35 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) è il seguente:

«Art. 35. — Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'art. 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola all'inizio di ciascun trimestre prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino al 50 per cento della quota trimestrale alle stesse assegnata per la spesa corrente, mentre il residuo è prelevato in relazione alle effettive necessità di cassa. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

È abrogato l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Si trascrive qui di seguito il testo dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, che prevede disposizioni pressoché coincidenti con quelle dell'art. 5 di detto decreto, soppresso in sede di conversione:

«Art. 2. — 1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio "Acquisto di beni e servizi".

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni".

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato, per l'anno 1989, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nel conto dei residui passivi del Ministero di grazia e giustizia a valere sulle disponibilità non impegnate dei capitoli numeri 7001, 7005 e 7010.

6. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

7. *Omissis* (riguarda l'entrata in vigore della legge di conversione, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione)».

Si riportano le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge di conversione, sopratrascritto:

La legge n. 542/1988 reca norme concernenti il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91. Si trascrive il testo vigente dei primi due commi dell'art. 26:

«1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1989, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. *Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni*».

Il testo dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente: «2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorché gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno».

La legge n. 468/1978 reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Il relativo art. 9 detta norme relative al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) è il seguente: «9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370».

Il testo dell'art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) è il seguente: «26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce».

89A3807

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 11 agosto 1989.

Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani.

A tutte le amministrazioni dello Stato
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Ai comuni
Ai commissari di Governo
Ai committenti di opere di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988

Premessa.

1. Il procedimento di valutazione della compatibilità ambientale disciplinato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988, prevede, tra le sue fasi di maggiore rilevanza, quella della pubblicazione dell'avvio del procedimento stesso.

2. Tale adempimento, che fa carico al committente dell'opera, è già definito in termini inequivoci nelle norme primarie (art. 6, nono comma della legge n. 349/86) e viene disciplinato nel dettaglio dall'art. 5, primo e secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Le norme contenute nelle disposizioni da ultimo richiamante stabiliscono, infatti, che contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente delle opere previste all'art. 1 provvede alla pubblicazione sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente: l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione una sommaria descrizione del progetto. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti all'art. 2

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

3. Le prime esperienze applicative del disposto ora riportato, hanno però messo in luce talune disomogeneità ed incertezze.

Allo scopo di rendere più agevole l'operato tanto dei committenti, quanto del pubblico interessato e delle amministrazioni istruenti, si ritiene opportuno formulare taluni indirizzi volti ad assicurare in concreto una adeguata corrispondenza tra l'efficacia degli annunci sui quotidiani e lo spirito delle norme che li disciplinano.

Scelta dal quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma interessata: si tratta di un criterio di massima, non necessariamente legato agli accertamenti di diffusione della stampa, ma valutabile secondo criteri di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Formato dell'annuncio: si raccomanda un formato non inferiore a sei moduli e di assicurare una collocazione dell'annuncio nell'ambito dei quotidiani prescelti che gli conferisca una evidenza adeguata al ruolo primario che le norme di legge conferiscono alla pubblicazione ed alle osservazioni del pubblico ad esso collegate quali, ad esempio, le pagine di cronaca nazionale per i quotidiani nazionali e la cronaca locale per il quotidiano più diffuso nella regione. Si intende comunque che i due annunci sono effettuati su testate differenti.

Contenuti di massima dell'annuncio: l'intestazione dell'annuncio sarà: «Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei beni culturali e ambientali».

a) seguirà quindi il testo con: l'indicazione del proponente l'opera e l'indicazione della sede con il relativo indirizzo;

b) la specificazione dell'appartenenza dell'opera ad una delle categorie di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 o da leggi speciali, riportando per *esteso* la denominazione desunta dalla citata norma;

c) la chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà;

d) descrizione sommaria del progetto comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento;

e) specificazione dell'ufficio regionale presso il quale sono depositati il progetto e lo studio di impatto per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro trenta giorni, al Ministero dell'ambiente, al Ministero dei beni culturali e ambientali ed alla regione ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. In relazione alle determinazioni regionali gli uffici da specificare sono:

regione Piemonte: Servizio pianificazione risorse energetiche e tutela risorse ambientali, servizio tutela ambientale, via Principe Amedeo, 17, 10123 - Torino;

regione Valle d'Aosta: Ufficio segreteria assessorato regionale lavori pubblici, via Promis n. 2, 11100 - Aosta;

regione Lombardia: Unità operativa V.I.A. servizio programmazione settore coordinamento per il territorio, via Fabio Filzi, 22, 20124 - Milano;

provincia autonoma di Bolzano: Direzione ripartizione V, via C. Battisti n. 21, 39100 - Bolzano;

provincia autonoma di Trento: Servizio protezione ambientale, via Vannetti n. 30, 38100 - Trento;

regione Veneto: Dipartimento per l'ecolologia e tutela ambiente, Cannaregio n. 99, Calle Piuli, 30100 - Venezia;

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: Direzione regionale della pianificazione territoriale, viale Miramare n. 19, 34100 Trieste o sede distaccata, via Poscolle n. 11/A, 33100 - Udine;

regione Liguria: Servizio tutela dell'ambiente, via Fieschi n. 15, 16121 - Genova;

regione Emilia-Romagna: Assessorato all'ambiente e difesa del suolo, via dei Mille n. 21, 40121 - Bologna;

regione Toscana: Ufficio gabinetto giunta regionale, regione Toscana, via dei Servi n. 51, 50127 - Firenze e ufficio genio civile regionale competente per territorio ovvero quello maggiormente interessato per territorio nel caso siano coinvolti territorialmente più uffici;

regione Umbria: Segreteria area operativa ambiente e infrastrutture, piazza Partigiani n. 1, 06100 - Perugia;

regione Marche: Ufficio pianificazione ambientale del servizio urbanistica, via Palestro n. 19, 60125 - Ancona;

regione Lazio: Ufficio progetti speciali e coordinamento delle procedure per l'impatto ambientale, regione Lazio, via Giorgione n. 129, 00165 - Roma;

regione Abruzzo: Unità operativa per la valutazione dell'impatto ambientale del servizio beni ambientali, contrada S. Antonio, 67100 - L'Aquila;

regione Molise: Assessorato regionale all'ambiente, regione Molise, corso Bucci n. 54, 86100 - Campobasso;

regione Campania: Servizio ecologia - igiene ambientale e prevenzione, regione Campania, via S. Lucia n. 81, 80100 - Napoli;

regione Puglia: Settore ecologia dell'assessorato all'urbanistica e ambiente, piazza Aldo Moro n. 7, 70100 - Bari;

regione Basilicata: Ufficio urbanistica ed ambiente del dipartimento assetto del territorio, regione Basilicata, corso Garibaldi, 85100 - Potenza;

regione Sicilia: Gruppo IX assessorato regionale territorio e ambiente, viale Regione Siciliana n. 2226, 90100 - Palermo;

regione Sardegna: Assessorato ambiente ufficio ecologia, viale Trento, 69, 09123 - Cagliari.

Per la regione Calabria, che non ha ancora provveduto all'individuazione dell'ufficio competente, si deve indicare l'ufficio del presidente della giunta regionale, via De Filippis, 88100 - Catanzaro.

Il Ministro: RUFFOLO

89A3930

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 155

Corso dei cambi dell'11 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1387 —	1387 —	1388 —	1387 —	1387 —	1387 —	1387,510	1387 —	1387 —	1387 —
Marco tedesco	719,400	719,400	719,50	719,400	719,400	719,40	719,250	719,400	719,400	719,40
Franco francese	212,820	212,820	212,95	212,820	212,820	212,820	212,920	212,820	212,820	212,82
Lira sterlina	2209,200	2209,200	2210 —	2209,200	2209,200	2209,200	2209 —	2209,200	2209,200	2209,20
Fiorino olandese	638,150	638,150	638,10	638,150	638,150	638,15	638,190	638,150	638,150	638,15
Franco belga	34,371	34,371	34,37	34,371	34,371	34,371	34,355	34,371	34,371	34,37
Peseta spagnola	11,490	11,490	11,40	11,490	11,490	11,490	11,492	11,490	11,490	11,49
Corona danese	185,200	185,200	185,10	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,20
Lira irlandese	1921,300	1921,300	1926 —	1921,300	1921,300	1921,300	1920 —	1921,300	1921,300	—
Dracma greca	8,351	8,351	8,34	8,351	—	—	8,355	8,351	8,351	—
Escudo portoghese	8,605	8,605	8,59	8,605	8,605	8,605	8,610	8,605	8,605	8,60
E.C.U	1490,250	1490,250	1490,75	1490,250	1490,250	1490,250	1489,750	1490,250	1490,250	1490,25
Dollaro canadese	1177,900	1177,900	1182 —	1177,900	1177,900	1177,900	1180 —	1177,900	1177,900	1177,90
Yen giapponese	9,803	9,803	9,80	9,803	9,803	9,803	9,773	9,803	9,803	9,80
Franco svizzero	834,070	834,070	833,75	834,070	834,070	834,070	834,920	834,070	834,070	834,07
Scellino austriaco	102,230	102,230	102,15	102,230	102,230	102,230	102,240	102,230	102,230	102,23
Corona norvegese	196,800	196,800	196,75	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,80
Corona svedese	212,400	212,400	211,75	212,400	212,400	212,400	212,500	212,400	212,400	212,40
Marco finlandese	318,560	318,560	319,50	318,560	318,560	318,560	319,500	318,560	318,560	—
Dollaro australiano	1054 —	1054 —	1055 —	1054 —	1054 —	1054 —	1054 —	1054 —	1054 —	1054 —

Media dei titoli dell'11 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,375
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	74 —
» » » 21- 4-1987/94	73,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	82,775
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101.375
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,775
»	»	»	»	1- 2-1984/91	101,100
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,525
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,225
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,475
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,250
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,100
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,025
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,300
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,125
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,125
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98,300
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,525
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,725
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,975
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,825
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,800
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,925
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,125
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,450
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,725
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,075
»	»	»	»	18-11-1986/93	95,825
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,325
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,900
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,425
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,875
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,775
»	»	»	»	1-10-1988/93	98,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,325
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,175
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,525
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,575
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,025
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,775
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,300
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,800
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,075
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,950
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,750
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,650
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,325
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,975
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,350
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,950
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	93.275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,600
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,225
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,175
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,675
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,825
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,950
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,575
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,800
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,650
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,425
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,725
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,650
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,325
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,525
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,750
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,250
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,900
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,025
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,225
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,925
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,425
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,925
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,100
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,550
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,125
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,050
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,500
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,400
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,750
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98,125
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,875
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,250
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,625
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,975
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	93,625
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,175
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,475
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,800

Titolo				Emissione / Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,925
»	»	»	»	1983/90 11,50%	103,250
»	»	»	»	1984/91 11,25%	104,200
»	»	»	»	1987/91 8,75%	97,350
»	»	»	»	1984/92 10,50%	104,300
»	»	»	»	1985/93 9,60%	100,975
»	»	»	»	1985/93 9,75%	101,700
»	»	»	»	1985/93 9,00%	99,275
»	»	»	»	1985/93 8,75%	98 —
»	»	»	»	1986/94 8,75%	97,975
»	»	»	»	1986/94 6,90%	90,300
»	»	»	»	1987/94 7,75%	91,575
»	»	»	»	21-3-1988/92 8,50%	96,950
»	»	»	»	26-4-1988/92 8,50%	96,675
»	»	»	»	25-5-1988/92 8,50%	96,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M11089

N. 156

Corso dei cambi del 14 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1393 —	1393 —	1393,10	1393 —	1393 —	—	1393,49	1393 —	1393 —	1393 —
Marco tedesco	719,20	719,20	719,25	719,20	719,20	—	719,25	719,20	719,20	719,20
Franco francese.	212,80	212,80	212,80	212,80	212,80	—	212,81	212,80	212,80	212,80
Lira sterlina.	2212,50	2212,50	2211 —	2212,50	2212,50	—	2213,30	2212,50	2212,50	2212,50
Fiorino olandese	637,94	637,94	637,80	637,94	637,94	—	637,90	637,94	637,94	637,94
Franco belga	34,373	34,373	34,36	34,373	34,373	—	34,375	34,373	34,373	34,73
Peseta spagnola	11,49	11,49	11,48	11,49	11,49	—	11,491	11,49	11,49	11,49
Corona danese	185,14	185,14	185,25	185,14	185,14	—	185,17	185,14	185,14	185,14
Lira irlandese	1919,50	1919,50	1919 —	1919,50	1919,50	—	1920 —	1919,50	1919,50	—
Dracma greca	8,351	8,351	8,33	8,351	—	—	8,33	8,351	8,351	—
Escudo portoghese	8,611	8,611	8,60	8,611	8,611	—	8,605	8,611	8,611	8,61
E.C.U.	1488,85	1488,85	1488 —	1488,85	1488,85	—	1488,80	1488,85	1488,85	1488,85
Dollaro canadese	1186 —	1186 —	1186 —	1186 —	1186 —	—	1186 —	1186 —	1186 —	1186 —
Yen giapponese.	9,834	9,834	9,815	9,834	9,834	—	9,830	9,834	9,834	9,83
Franco svizzero.	832,74	832,74	832 —	832,74	832,74	—	832,70	832,74	832,74	832,74
Scellino austriaco.	102,23	102,23	102,15	102,23	102,23	—	102,195	102,23	102,23	102,23
Corona norvegese	197,02	197,02	196,75	197,02	197,02	—	197 —	197,02	197,02	197,02
Corona svedese	211,87	211,87	211,75	211,87	211,87	—	212,08	211,87	211,87	211,87
Marco finlandese	319,19	319,19	319,75	319,19	319,19	—	319 —	319,19	319,19	—
Dollaro australiano.	1061,10	1061,10	1060 —	1061,10	1061,10	—	1071 —	1061,10	1061,10	1061,10

89M14089

N. 157

Corso dei cambi del 16 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1396,30	1396,30	1396,25	1396,30	1396,30	1396,30	1396,71	1396,30	1396,30	1396,30
Marco tedesco	718,75	718,75	719	718,75	718,75	718,75	718,90	718,75	718,75	718,75
Franco francese	212,65	212,65	212,85	212,65	212,65	212,65	212,71	212,65	212,65	212,65
Lira sterlina	2200,90	2200,90	2202 —	2200,90	2200,90	2200,90	2201,10	2200,90	2200,90	2200,90
Fiorino olandese	637,50	637,50	637,60	637,50	637,50	637,50	637,57	637,50	637,50	637,50
Franco belga	34,352	34,352	34,36	34,352	34,352	34,352	34,352	34,352	34,352	34,35
Peseta spagnola	11,494	11,494	11,50	11,494	11,494	11,494	11,495	11,494	11,494	11,49
Corona danese	184,92	184,92	185,05	184,92	184,92	184,92	184,90	184,92	184,92	184,92
Lira irlandese	1918,50	1918,50	1919,50	1918,50	1918,50	1918,50	1918,70	1918,50	1918,50	—
Dracma greca	8,344	8,344	8,33	8,344	—	—	8,349	8,344	8,344	—
Escudo portoghese	8,602	8,602	8,60	8,602	8,602	8,602	8,596	8,602	8,602	8,60
E.C.U	1488,90	1488,90	1489,	1488,90	1488,90	1488,90	1488,70	1488,90	1488,90	1488,90
Dollaro canadese	1183,70	1183,70	1186 —	1183,70	1183,70	1183,70	1183,70	1183,70	1183,70	1183,70
Yen giapponese	9,814	9,814	9,83	9,814	9,814	9,814	9,812	9,814	9,814	9,81
Franco svizzero	833,55	833,55	834	833,55	833,55	833,55	833	833,55	833,55	833,55
Scellino austriaco	102,05	102,05	102,15	102,05	102,05	102,05	102,070	102,05	102,05	102,05
Corona norvegese	196,58	196,58	196,75	196,58	196,58	196,58	196,70	196,58	196,58	196,58
Corona svedese	211,94	211,94	211,90	211,94	211,94	211,94	211,92	211,94	211,94	211,94
Marco finlandese	319,13	319,13	319,25	319,13	319,13	319,13	319,25	319,13	319,13	—
Dollaro australiano	1058,30	1058,30	1061 —	1058,30	1058,30	1058,30	1060,70	1058,30	1058,30	1058,30

Media dei titoli del 16 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,375
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	74 —
» » » 21- 4-1987/94	73,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	82,775
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,350
» » » »	17- 1-1986/91	99,700
» » » »	1- 2-1984/91	101,100
» » » »	18- 2-1986/91	99,675
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,300
» » » »	1- 8-1984/91	100,075
» » » »	1- 9-1984/91	100,100
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,475
» » » »	18- 4-1986/92	97,675
» » » »	19- 5-1986/92	97,725
» » » »	20- 7-1987/92	97,950
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,800
» » » »	1-12-1987/92	97,900
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	96,125
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,425
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	19-12-1986/93	96,075
» » » »	18-11-1986/93	95,825
» » » »	1- 1-1988/93	97,325
» » » »	1- 2-1988/93	96,950
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,475
» » » »	1- 5-1988/93	98,475
» » » »	1- 6-1988/93	98,850
» » » »	1- 7-1988/93	98,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,475
» » » »	1- 9-1988/93	97,800
» » » »	1-10-1988/93	98,075
» » » »	1-11-1988/93	98,325
» » » »	1- 1-1989/94	98,075
» » » »	1-10-1987/94	97,175
» » » »	1- 2-1985/95	95,575
» » » »	1- 3-1985/95	92,525
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,825
» » » »	1- 7-1985/95	95,300
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	94,075
» » » »	1-11-1985/95	93,975
» » » »	1-12-1985/95	93,825
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,300
» » » »	1- 2-1986/96	94,250
» » » »	1- 3-1986/96	93,175
» » » »	1- 4-1986/96	92,875
» » » »	1- 5-1986/96	93,375
» » » »	1- 6-1986/96	94,650
» » » »	1- 7-1986/96	94,325
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,025
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	93,625
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,825
» » » »	18- 2-1987/97	92,900
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,575
» » » »	1- 5-1987/97	93,325
» » » »	1- 6-1987/97	94,225
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,775
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,125
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,250
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,875
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 3-1990	99,875
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,975
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,575
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,800
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,700
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,850
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,425
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,725
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,650
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,325
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,525
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,250
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,900
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,025
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,925
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,425
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,925
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,100
» » »	9,25%	1-10-1990	97,550
» » »	11,50%	1-10-1990	99,125
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,050
» » »	9,25%	1-11-1990	97,500
» » »	9,25%	1-12-1990	97,575
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,400
» » »	11,50%	1-11-1991	97,750
» » »	11,50%	1-12-1991	98,125
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	93,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,175
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,200
» » »	12,50%	1-10-1992	98,150
» » »	12,50%	1-11-1993	97,475
» » »	12,50%	17-11-1993	97,525
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,800

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,125
» » » »	1983/90	11,50%	102,975
» » » »	1984/91	11,25%	104,200
» » » »	1987/91	8,75%	97,225
» » » »	1984/92	10,50%	104,400
» » » »	1985/93	9,60%	100,975
» » » »	1985/93	9,75%	101,400
» » » »	1985/93	9,00%	100,300
» » » »	1985/93	8,75%	98,050
» » » »	1986/94	8,75%	97,900
» » » »	1986/94	6,90%	90,350
» » » »	1987/94	7,75%	91,525
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	96,950
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	96,675
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M16089

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla Società esercizi magazzini generali - SEMAG S.p.a., dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 1° agosto 1989 è stata confermata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito, sito in Parma, località Corcagnano di Viganotto, via Donatori di Sangue n. 35, a favore della Società esercizi magazzini generali - SEMAG S.p.a.

89A3836

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Amnesty International - Sezione italiana», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, la «Fondazione Amnesty International - Sezione italiana», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto.

89A3837

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*